



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato FERRARI PAOLO (id FSI 127649)

Con segnalazione del 3 dicembre 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del “XXI Torneo Weekend Memorial Roberto Magri” BIANCHINI Marco (A.R.) che *“Alle ore 16:10 stavo osservando la partita del Torneo C tra Paolo Ferrari e Fabbrucci Emma (anni 8) poiché la Fabbrucci aveva matto in 1. Appena terminata la mossa che decretava la fine della partita con la sconfitta del Ferrari, quest'ultimo iniziava a bestemmiare a voce alta, quando ancora la Fabbrucci era seduta di fronte a lui. In particolare il Ferrari pronunciava n. 3 bestemmie e lo avvisavo di stare zitto. A quel punto, si allontanava tranquillamente dalla sala”*.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”*.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informativi della Giustizia Sportiva stabilisce che *“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”*.

Nel caso di specie, la condotta del Ferrari è sicuramente censurabile. La sconfitta non può in nessun caso giustificare simili reazioni, oltretutto in presenza di minori.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato FERRARI PAOLO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 10/1/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano